



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 177 DEL 24/10/2017

ULTERIORE AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2017/2019 DI CUI ALLE DELIBERAZIONI G.C. N. 188/2016 E N. 89/2017

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventiquattro , del mese di ottobre , alle ore 15:30 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	A
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	PESCI PATRIZIA	Assessore	A
5	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	P

Totale presenti n. 3

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il Sindaco e l'Assessore Patrizia Pesci sono assenti giustificati.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 197 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 22/09/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 13/10/2017 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 Dott RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 22/10/2017 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 197

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 197 del 22/09/2017

ULTERIORE AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2017/2019 DI CUI ALLE DELIBERAZIONI G.C. N. 188/2016 E N. 89/2017

Assessore competente: PESCI PATRIZIA

Settore proponente: SETTORE 04
Dirigente responsabile: Claudia RUFER

Richiamate le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

Viste le seguenti deliberazioni di G.C.:

- n. 188 del 27/12/2016 ad oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno Personale 2017/2019 e piano annuale assunzioni 2017 – Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti – Rideterminazione dotazione organica”, che, unitamente ai suoi allegati, si dà per integralmente riportata e richiamata, che indicava, quale limite per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2017, l'importo di euro 215.116,12;

- n. 89 del 12/5/2017 ad oggetto: “Aggiornamento programmazione triennale del fabbisogno Personale 2017/2019 di cui alla deliberazione G.C. n. 188 del 27/12/2016”, con la quale si è prudenzialmente rideterminato il limite di cui sopra alla luce del recente parere C.d.C. Lombardia n. 23/2017, effettuando il calcolo tenendo conto, anche nella determinazione dei cosiddetti “resti assunzionali”, del limite al turn over vigente al momento dell'utilizzo, e che da tale ricalcolo il limite disponibile per l'esercizio 2017 per assunzioni a tempo indeterminato è pari ad euro 121.710,43, con riserva dell'Ente di rivedere tale limite qualora non fosse confermato il relativo orientamento giurisprudenziale;

Richiamate le seguenti normative in materia di programmazione delle risorse umane:

- Legge 27.12.1997, n. 449, che all' art. 39, comma 1, stabilisce che gli organi di vertice delle

amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; che al comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

- Legge 488 del 23.12.1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue: "...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis...";

- Legge 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Considerato:

- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. 165/2001;

- che le disposizioni dell'art. 39, Legge 449/97, sopra richiamate, sono riprese dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, che al comma 1, tra l'altro recita: "...Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale...";

Richiamate ulteriormente le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016:

- art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di seguito si riportano:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) ... (abrogato da art. 16 c. 1 legge 7/8/2016 n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24/6/2016 n. 113)...

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Valutato nel merito il triennio da considerare per il comma 557 – quater di cui sopra, così come aggiunto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, alla luce del quesito n. 68 rilevato dal sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato, che specifica che per gli enti in sperimentazione nell'anno 2012, la stessa annualità debba essere esclusa dal calcolo della media del triennio e fare riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013;

Considerato che la media del triennio 2011 – 2011 – 2013 è pari ad euro 6.540.813,58 e che le spese programmate per l'anno 2017 sono pari ad euro 6.224.394,26 come da prospetto **allegato sub A)**;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 20/2/2017, ad oggetto: “Servizio Farmaceutico Comunale - Individuazione nuova forma di gestione e approvazione atti conseguenti”, con la quale si stabiliva tra i doveri dell'aggiudicatario: “Onere del concessionario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, a subentrare in tutti i rapporti di lavoro facenti capo ai dipendenti addetti alla attività delle Farmacie oggetto di concessione, che siano in essere al momento del perfezionamento dell'atto di concessione del servizio, nonché dei livelli di inquadramento ed i ruoli professionali in essere, ferma restando la possibilità di concedere ai predetti dipendenti, su richiesta dei medesimi, un periodo di comando biennale i cui oneri saranno rimborsati all'Amministrazione, decorsi i quali il trasferimento diverrà definitivo. E' in ogni caso previsto, in caso di cessazione anticipata della concessione, il rientro di tale personale nei ruoli dell'Amministrazione”;

Preso atto che la concessione decorrerà dal 1/11/2017 e della richiesta di comando biennale presentata dai Farmacisti e dal collaboratore di farmacia attualmente in servizio di ruolo presso le suddette farmacie;

Richiamato l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: “Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, c. 424 che stabilisce che gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di

concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore dalla legge stessa ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il comma di cui trattasi non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della L. 56/2014. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto sopra sono nulle;

Visti:

- l'art. 5 del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015 che disciplina le assunzioni nelle funzioni di polizia locale per gli enti locali;

- la Circolare n. 1 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane". Art. 1, commi da 418 a 430 Legge 190/2014";

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015 che fornisce indicazioni tecniche per l'applicazione della disciplina normativa contenuta nella circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane;

- la deliberazione n. 26/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che conclude: "Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; relativamente al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), le ordinarie facoltà di assunzione del personale, inizialmente soggette ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della L. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale, sono state ripristinate, ove rese disponibili, per la Regione Emilia Romagna e per gli Enti Locali che insistono sul suo territorio (Cfr. nota Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del 18/7/2016) ;

- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015 recante i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato soprannumerario;

Considerato:

- che potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;

- che potranno essere attuate mobilità per interscambio o compensazione così come previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015;

- che i semplici incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. es Corte dei Conti Lombardia – Sezione Regionale di Controllo parere n. 462/2012; Corte dei Conti Campania Sezione Regionale di Controllo parere n. 20/2014) quali nuove assunzioni ma siano da computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;

Premesso:

- che le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art. 4 c. 1 lett. b) del D.L. 101/2013 convertito con Legge 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente;

- che, non essendo presente nella Regione Emilia Romagna personale di polizia provinciale in soprannumero o da ricollocare, non è più operante il limite, di cui all'art. 5, c. 6, del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015, di cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili, per le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale (Cfr. nota Dipartimento Funzione Pubblica DFP 0010669 DEL 29/2/2016);

Preso atto che il Comune di Cattolica ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

Richiamata la tabella, **allegata sub C)**, riportante il limite per le assunzioni a tempo determinato ricalcolato alla luce del disposto di cui all'art. 16 comma 1-quater del sopra richiamato D.L. 113/2016, come convertito c.m. in legge 160/2016, che esclude la spesa relativa agli incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'art. 110 del Dlgs n. 267/2000 dal limite di spesa delle assunzioni al tempo determinato riferito all'anno 2009, che, come si evince da tale tabella, ammonta ad euro 810.454,26 comprensivo di oneri ed IRAP;

Visti i commi 4 e 4 - bis del sopra richiamato art. 6 del D.lgs 165/2001, che testualmente recitano quanto segue:

“4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”;

Viste le seguenti deliberazione del Consiglio Comunale della seduta del 25/9/2017:

- n. 52 ad oggetto “Recesso dalla convenzione per la gestione del servizio di Polizia Municipale ed Amministrativa dei Comuni di Riccione, Cattolica, Coriano e Misano Adriatico di cui alla convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 12/10/2015”;

- n. 51 ad oggetto: “Recesso unilaterale del Comune di Riccione dalla convenzione per l'esercizio in

forma associata del Servizio Finanziario tra i Comuni di Riccione e Cattolica” , con la quale si prende atto del recesso unilaterale, da parte del Comune di Riccione, con cessazione in data 30/9/2017, dalla convenzione attivata a seguito dell'aspettativa per incarico dirigenziale presso il Comune di Fiorano Modenese, del dirigente titolare dei servizi finanziari dott. Daniele Cristoforetti;

Richiamata la nota prot. n. 31606 del 10/8/2017, con la quale si comunica al Presidente del Comitato di Distretto di Riccione – Rimini Sud, il rientro a tempo pieno presso il Comune di Cattolica, a far data dall'1/10/2017, del dott. Massimiliano Alessandrini, già individuato quale Responsabile del Servizio Sociale Territoriale del Distretto di Riccione, ed autorizzato con D.D. n. 13 del 11.01.2017, al comando parziale (n. 24 ore settimanali) presso il Comune di Riccione, capo-fila della gestione associata di cui sopra;

Richiamata la propria deliberazione n.165 del 26/9/2017 ad oggetto: “Aggiornamento dell'organigramma dell'Ente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – Approvazione macrostruttura e relativa assegnazione risorse umane – Aggiornamento aree di Posizione Organizzativa - Atto di indirizzo per l'aggiornamento del fabbisogno 2017/2019” con la quale si è stabilito di aggiornare la macrostruttura provvedendo, tra l'altro:

- all'istituzione di un nuovo servizio, denominato “Progetti Speciali”, cui sarà assegnata una figura dirigenziale extradotazionale ai sensi art. 110 c. 2 del T.U.E.L., che si occuperà di progetti speciali nell'ambito delle Opere Pubbliche e dell'impiantistica sportiva, e che opererà alle dirette dipendenze del Sindaco;

- istituzione di un nuovo servizio, denominato “Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica”, che assicurerà il patrocinio legale nei procedimenti giudiziari nei quali il Comune di Cattolica viene chiamato in causa, a condizioni economicamente più vantaggiose, e fornirà consulenza legale ai servizi dell'Ente;

- all'acquisizione da altro Ente, tramite convenzione art. 30 del TUEL, di una figura di dietista, per n. 9 ore settimanali (25% dell'orario intero), a seguito della cessazione per dimissioni della dipendente avente qualifica di “Dietista”;

- all'assunzione di un addetto stampa, per lo svolgimento di attività di comunicazione prioritariamente verso gli organi di informazione, come da richiesta del Segretario Comunale dott.ssa Silvia Santato in qualità di dirigente sett. 5;

Per quanto sopra esposto si ritiene di aggiornare la previsione di fabbisogno a tempo determinato, prevedendo una figura dirigenziale extradotazionale ai sensi art. 110 c. 2 del T.U.E.L., fino al 31/12/2018, ed aggiornando l'elenco posto in calce alla tabella del fabbisogno a tempo determinato, indicante le spese di personale che non prevedono l'instaurazione di rapporto di lavoro, relative all'anno 2017) ;

Richiamata la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale effettuata con la sopra citata deliberazione n. 188/2016, dalla quale risulta che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

Richiamata la propria deliberazione n 171 del 18 dicembre 2013 ad oggetto: “Conferma per il triennio 2014/2016 delle azioni previste nel piano triennale delle azioni positive 2011/2013. D.lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246." approvato con D.G.C. n. 53 del 19/10/2011, e dato atto che è in corso di predisposizione il nuovo piano azioni positive 2017/2019;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 76 in data 30 novembre 2011, con la quale si è provveduto all'approvazione del “Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance”;
- n.113 del 16/6/2017 ad oggetto: “Approvazione del Piano delle Performance - Anno 2017”

Viste le tabelle relative al fabbisogno a tempo determinato 2017/2019 e piano assunzioni 2017, aggiornate come sopra indicato, riportanti le necessità di personale a tempo determinato e il piano assunzioni 2017 che si **allegano alla presente e vanno a sostituire le tabelle E) ed F) allegate alla richiamata deliberazione n. 89/2017;**

Dato atto che la spesa derivante dalle variazioni al fabbisogno di cui al presente atto trova copertura negli appositi stanziamenti di bilancio;

Considerato che le previsioni di assunzione di personale a tempo determinato, di cui alla presente programmazione, rispettano il limite per personale assunto con modalità flessibile di cui al citato **allegato C)** alla D.G.C. n. 89/2017, per una spesa complessiva relativa all'esercizio 2017, determinata in euro 695.607,03 e quindi rientrante nel limite della spesa di cui al comma 4/bis dell'art. 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, ammontante ad euro 810.454,26 comprensivo di oneri ed IRAP;

Considerato altresì che da un raffronto con l'analoga **tabella C)** di cui alla richiamata deliberazione 4/2016, si evidenzia una riduzione, nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016, della spesa complessivamente prevista per l'assunzione di personale con modalità flessibile, ammontante ad euro 801.384,51 per l'anno 2016 e ad euro 695.607,03 per l'anno 2017;

Preso atto che nel calcolo della spesa del personale non si è tenuto conto delle società partecipate, in quanto non ricorre la fattispecie;

Dato atto:

- che il Comune di Cattolica, ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2016, come da certificazione trasmessa il 21/3/2017 prot. n. 11369;
- che la spesa di personale, calcolata ai sensi del medesimo art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2017, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, definito come parametro fisso ed immodificabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti - sezione autonomie, come dimostrato dal citato **allegato A)**;
- che per quanto riguarda i vincoli relativi alle assunzioni a tempo determinato, è pienamente rispettato il parametro di cui sopra, come dimostrato dall'**allegato C)**;

Dato atto che all'attuazione degli interventi previsti per le assunzioni a tempo determinato si provvede su richiesta dei dirigenti;

Ritenuto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

Precisato che comunque la previsione di assunzioni a tempo determinato è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all'eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo;

Precisato inoltre che la previsione di assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente atto potrà essere integrata, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;

Considerato che per l'adozione del presente atto è richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti:

- il D.L. n. 25 del 17/3/2017 “Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di stabilità 2017”;
- il D.L. 24/6/2016 n. 113, convertito con modificazioni con legge 7/8/2016 n. 160, “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;
- il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con legge 114 dell'11 agosto 2014;
- il Decreto Legge n. 101 del 31.8.2013 convertito nella legge 30.10.2013 n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni";- la legge 23/12/2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015”;
- la legge 27.12.2013 n° 147 “legge di stabilità 2014”;
- la legge n. 228 del 24/12/2012 “legge di stabilità 2013”;
- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012 “Spending Review”;
- il D.L. 216/2011 “Milleproroghe”, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14;
- il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 27.10.09, n. 150;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

P R O P O N E

1) - di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, che espressamente si richiamano e fanno proprie, la proposta di aggiornamento alla programmazione triennale di fabbisogno del personale 2017/2019 del personale a tempo determinato (con incluso in calce l'elenco delle spese di personale che non prevedono l'instaurazione di rapporto di lavoro, relative all'anno 2017) e piano annuale delle assunzioni 2017, di cui alle tabelle allegate alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto la **lettera E)** e la **lettera F)**;

2) – di dare atto che la possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato è quella di cui al prospetto elaborato dal competente Ufficio Stipendi ed **allegato sub B)** alla richiamata deliberazione G.C. n. 89/2017, dal quale si evince che il limite disponibile per l'esercizio 2017 per assunzioni a tempo indeterminato, ricalcolato alla luce del citato parere della Corte dei Conti Lombardia 23/2017, è pari ad euro 121.710,43, dando atto che l'Ente si riserva di rivedere tale limite qualora non fosse confermato l'orientamento giurisprudenziale di cui a tale pronuncia;

3) - di dare atto che risulta rispettato il limite per assunzioni a tempo determinato fissato per l'esercizio 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, a fronte di una spesa per lo stesso titolo dell'esercizio 2009 di euro 810.454,26, comprensivo di oneri ed IRAP; come da **allegato sub C** ;

4) - di dare atto che risulta rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006, secondo i nuovi dettami della L. 114/2014, come da allegato **sub lett. A**);

5) - di dare atto, vista l'annuale ricognizione effettuata dai dirigenti competenti, riportata nella richiamata deliberazione G.C. n. 188/2016 che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

6) – di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

7) – di dare atto che tale programmazione:

a) potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;

b) relativamente alla previsione di assunzioni a tempo determinato, è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all'eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo annuale;

c) potrà essere integrata, relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;

8) – la relativa spesa farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2017 del personale di ruolo e del personale non di ruolo, che assicurano la necessaria copertura finanziaria;

9) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente alle risorse umane;

10) – di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.;

11) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)